

N.R.G. 15-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCORSUALI-

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 14 febbraio 2024 da FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTL64R60A809Y), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

Visto il decreto di apertura emesso in data 5 marzo 2024,

Letta la relazione depositata in data 8 aprile 2024 dal Gestore dell'OCC, dott.ssa MICAELA RAGGI, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII,

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori, ritualmente notiziati del decreto di apertura,

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, il piano proposto da **FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTL64R60A809Y)** risulta ammissibile e giuridicamente fattibile.

È infatti pacifico che la debitrice sia qualificabile come "consumatore" a mente di quanto previsto dall'art. 2 lett. e) CCII e che la proposta depositata abbia offerto il soddisfacimento delle obbligazioni in percentuale e dilazionato, sì da non assumere carattere meramente dilatorio ma che sia, invece, parzialmente soddisfattiva delle aspettative dei creditori.



È, del pari e allo stato, da escludersi che le obbligazioni siano state assunte con dolo o colpa grave.

Quanto poi al requisito della fattibilità si rileva che il periodo di durata previsto (quattro anni), unitamente all'apporto mensile che la debitrice si è impegnata a versare in favore della procedura (Euro 400,00 mensili) sono elementi che rendono la proposta allo stato fattibile.

Richiamato dunque il decreto del 5 marzo 2024, per comodità, si riporta in termini schematici la proposta avanzata dal debitore:

- Corresponsione della somma mensile di Euro 400,00, per quattro anni, in favore della procedura;
- Apporto della somma di Euro 400,00 entro sei mesi dall'omologa, quale controvalore dell'unico bene mobile registrato di cui risulta intestataria.

I suddetti apporti consentiranno la soddisfazione dei creditori (con esclusione delle spese di procedura) nelle seguenti somme e percentuali:

Creditore	Ammontare del credito	Tipologia del credito	Ammontare proposto	Percentuale soddisfatta
Comune di Bertinoro	€ 929,45	privilegiato	€ 929,45	100%
Comune di Bertinoro	€ 334,55	chirografario	€ 41,72	12,47%
Compass Banca Spa	€ 5.047,86	chirografario	€ 629,51	12,47%
INPS	€ 3.981,86	chirografario	€ 496,57	12,47%
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.713,25	privilegiato	€ 1.713,25	100%
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 2.307,09	chirografario	€ 287,72	12,47%
Agos Ducato Spa	€ 81.425,21	chirografario	€ 10.154,47	12,47%
TOTALE	€ 95.739,27		€ 14.252,70	

Le spese di procedura sono calcolate nella somma di Euro 5.347,30 (suddivise in Euro 3.080,00 oltre IVA e CPA quale compenso del Gestore, Euro 770,00 oltre IVA quale compenso dell'OCC, ed Euro 500,00 quale fondo per spese).

Sul punto giova peraltro rammentare che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.



Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice.

Ciò posto, richiamato il precedente decreto di apertura, visti il contenuto del piano e l'assenza di osservazioni, ritenuti ammissibilità e fattibilità del piano, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I) e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTLSN64R60A809Y),

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o



dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Forlì, 16 aprile 2024

Il Giudice Delegato
Dott. Maria Cecilia Branca

Con ordinanza, in data 17/04/2024, il Giudice ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto a pag. 3 delle sentenze, dovendosi leggere al posto di "BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRNGOM18F097I)" il nominativo corretto della debitrice "FIORETTI ALESSANDRA (C.F. FRTLSN64R60A809Y)".
Forlì, 17/04/2024



Il Funzionario
Dott.ssa Anna Saccone

